

Bando per il finanziamento di progetti di investimento per il recupero, la conservazione e la valorizzazione di edifici di interesse storico siti nel territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia mediante la concessione di contributi per la salvaguardia degli affreschi ivi esistenti, ai sensi dell'articolo 13, della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali).

Capo I - Finalità e risorse

Articolo 1 finalità

Articolo 2 definizioni

Articolo 3 dotazione finanziaria e struttura competente

Capo II – Soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità

Articolo 4 soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità

Capo III - Interventi finanziabili e spese ammissibili

Articolo 5 interventi finanziabili

Articolo 6 spese ammissibili, spese non ammissibili e spesa ammessa

Articolo 7 intensità e ammontare dei contributi

Articolo 8 cumulo di contributi

Capo IV - Modalità e termini di presentazione della domanda di contributo

Articolo 9 domanda di contributo e relativa documentazione

Articolo 10 presentazione della domanda di contributo

Articolo 11 cause di inammissibilità della domanda di contributo

Articolo 12 comunicazione di avvio del procedimento

Capo V – Istruttoria delle domande e concessione del contributo

Articolo 13 procedimento per la concessione dei contributi

Articolo 14 attività istruttoria

Articolo 15 termini del procedimento

Articolo 16 concessione ed erogazione dei contributi

Capo VI - Realizzazione degli interventi

Articolo 17 termini di inizio e di ultimazione dei lavori

Capo VII - Rendicontazione della spesa ed erogazione del contributo

Articolo 18 rendicontazione della spesa e relativa documentazione

Articolo 19 presentazione del rendiconto

Articolo 20 istruttoria del rendiconto ed erogazione del saldo del contributo

Capo VIII – Obblighi del beneficiario

Articolo 21 obblighi del beneficiario

Articolo 22 vincolo di destinazione

Capo IX – Ispezioni, controlli e revoche

Articolo 23 ispezioni e controlli

Articolo 24 revoca del decreto di concessione del contributo

Capo X - Disposizioni finali

Articolo 25 rinvio

Capo I - Finalità e risorse

Articolo 1 Finalità

1. Il presente Bando disciplina, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali), il procedimento con il quale la Regione concorre finanziariamente alla realizzazione di progetti di investimento per il recupero, la conservazione e la valorizzazione di edifici di interesse storico mediante la concessione di contributi in conto capitale per sostenere la realizzazione di detti investimenti finalizzati alla salvaguardia degli affreschi ivi esistenti.

Articolo 2 Definizioni

1. Ai fini del presente Bando si intende per:

- a) edifici di interesse storico: edifici la cui costruzione sia iniziata in data non successiva al 1900;
- b) prevenzione: complesso delle attività idonee a limitare le situazioni di rischio connesse all'affresco nel suo contesto;
- c) manutenzione: complesso delle attività e degli interventi destinati al controllo delle condizioni dell'affresco e al mantenimento dell'integrità, dell'efficienza funzionale e dell'identità del bene e delle sue parti;
- d) restauro: interventi diretti sull'affresco consistenti in un complesso di operazioni finalizzate all'integrità materiale e al recupero dell'affresco medesimo;
- e) interventi di valorizzazione accessori: acquisto e posa in opera di attrezzature volte ad assicurare le migliori condizioni di fruizione pubblica, anche da parte delle persone con disabilità, dell'affresco oggetto della domanda di contributo e dell'immobile in cui lo stesso si trova;
- f) enti ecclesiastici: enti cattolici nonché enti di qualsiasi altra confessione religiosa riconosciuta dallo Stato italiano con la quale sia stata stipulata una intesa approvata con legge;
- g) spesa ammissibile: importo corrispondente alla somma complessiva delle spese indicate nel preventivo rientranti nelle tipologie di cui all'articolo 6, commi 1 e 2;
- h) spesa ammessa: importo corrispondente alla differenza tra la spesa ammissibile e gli eventuali altri contributi, finanziamenti e sovvenzioni ottenuti per la realizzazione degli interventi proposti;
- i) beneficiario: il soggetto identificato dal decreto di concessione come destinatario del contributo;
- l) spese sostenute: spese già pagate;
- m) affresco: tecnica pittorica consistente nello stendere colori diluiti con acqua su uno strato di intonaco fresco che, asciugandosi, forma una superficie dura e compatta che fissa il colore;
- n) edifici in amministrazione: edifici di cui i Comuni hanno la gestione o la disponibilità per un periodo superiore a cinque anni in virtù di idoneo titolo giuridico.
- o) firma digitale valida: firma digitale basata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all'allegato I del "Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio" del 23 luglio 2014 ("Regolamento europeo per l'identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno" cd. Regolamento EIDAS). La firma deve essere apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all'allegato II del Regolamento EIDAS;

Articolo 3 dotazione finanziaria e struttura competente

1. Per il perseguimento della finalità del presente Bando è messa a disposizione una dotazione finanziaria pari a 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila,00) di euro, per l'anno 2025.
2. Le risorse finanziarie possono essere integrate mediante dotazioni aggiuntive al fine di aumentare l'efficacia dell'azione regionale a favore della realizzazione degli interventi di cui al presente Bando.
3. La gestione del procedimento per la concessione dei contributi di cui al presente Bando è attribuita al Servizio competente in materia di beni culturali, di seguito Servizio.

Capo II – Soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità

Articolo 4 Soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità

1. Sono legittimati a presentare domanda per la concessione dei contributi di cui al presente Bando:
 - a) i Comuni del Friuli Venezia Giulia che siano proprietari o abbiano in concessione o in amministrazione edifici di interesse storico siti nel territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia nei quali realizzare gli interventi sugli affreschi descritti nella domanda;
 - b) gli enti ecclesiastici aventi sede in Friuli Venezia Giulia che siano proprietari di edifici di interesse storico siti nel territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia nei quali realizzare gli interventi sugli affreschi descritti nella domanda.

Capo III - Interventi finanziabili e spese ammissibili

Articolo 5 Interventi finanziabili

1. Possono essere finanziati, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, gli interventi finalizzati ad attività di prevenzione, manutenzione e restauro relativi ad affreschi esistenti in edifici di interesse storico siti nel territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia:
 - a) di proprietà dei Comuni del Friuli Venezia Giulia ovvero di cui i predetti enti sono concessionari o hanno la gestione o la disponibilità per un periodo superiore a cinque anni in virtù di idoneo titolo giuridico;
 - b) di proprietà di enti ecclesiastici aventi sede in Friuli Venezia Giulia.
2. Possono essere finanziati solo gli interventi di cui al comma 1:
 - a) per i quali venga determinata una spesa ammessa non inferiore a € 50.000,00 (cinquantamila,00);
 - b) non iniziati alla data di presentazione della relativa domanda di finanziamento.

Articolo 6 Spese ammissibili, spese non ammissibili e spesa ammessa.

1. Sono ammissibili le spese direttamente imputabili all'intervento descritto nella domanda di contributo, chiaramente riferibili al periodo di realizzazione dello stesso, sostenute, successivamente alla presentazione della domanda ed entro il termine di presentazione del rendiconto, dal soggetto richiedente il contributo medesimo.
2. In particolare, sono ritenute ammissibili le sole spese rientranti nelle seguenti categorie:
 - a) spese per onorari dei restauratori;
 - b) spese per lavori;
 - c) spese tecniche e generali e di collaudo, compresi i contributi previdenziali dovuti per legge indicate nell'articolo 56, comma 2, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici);
 - d) spese relative agli altri oneri e premi elencati nell'articolo 56, comma 2, della legge regionale 14/2002 entro le aliquote massime ivi indicate;
 - e) spese per acquisti di beni durevoli necessari alla valorizzazione degli affreschi per un importo non superiore al 20 per cento della somma delle spese rientranti nelle categorie di cui alle lettere a), b) e c) indicate nel preventivo;
 - f) spese per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), nella misura in cui costituisce un costo a carico del soggetto richiedente il contributo.

3. Non sono ammissibili le spese per ammende e penali, per espropri o acquisizioni di aree e immobili, nonché per varianti, modifiche e variazioni degli interventi e dei progetti non legittime o non conformi alle previsioni normative.
4. Attraverso l'attività istruttoria il Servizio determina la spesa ammessa, corrispondente alla differenza tra l'ammontare complessivo delle spese ammissibili e gli eventuali altri contributi, finanziamenti e sovvenzioni, indicati dal soggetto proponente in sede di presentazione della domanda di contributo, ottenuti per la realizzazione dell'intervento proposto.
5. La spesa ammessa viene specificata nel decreto di concessione e rileva sia ai fini della determinazione del contributo regionale concedibile sia ai fini della sua rendicontazione.

Articolo 7 intensità e ammontare dei contributi

1. I contributi di cui al presente Bando sono concessi sino ad esaurimento delle risorse disponibili in misura pari al:
 - a) 90 per cento della spesa ammessa entro il limite massimo di 225.000,00 (duecentoventicinquemila,00) euro a favore dei Comuni beneficiari dei contributi;
 - b) 70 per cento della spesa ammessa entro il limite massimo di 175.000,00 (centosettantacinquemila,00) euro a favore degli enti ecclesiastici beneficiari dei contributi;
2. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti ad assicurare la misura del contributo prevista dal comma precedente, il contributo può essere concesso per una percentuale inferiore a condizione che il soggetto richiedente si impegni ad assicurare la completa realizzazione degli interventi proposti.
3. Per le finalità di cui al comma 2, il Servizio provvede a comunicare per iscritto al soggetto richiedente l'importo del contributo concedibile e chiede contestualmente una dichiarazione di accettazione dello stesso, fissando un termine perentorio per la risposta, decorso inutilmente il quale non si procede alla concessione del contributo.
4. Qualora entro la data del 31/12/2025, si rendano disponibili ulteriori risorse le stesse verranno utilizzate per la concessione di contributi a favore dei soggetti che hanno inviato domanda di contributo ritenuta ammissibile nel periodo di cui all'articolo 10, comma 2, a cominciare dal richiedente finanziato solo parzialmente o, in mancanza, dal primo richiedente non finanziato.

Articolo 8 cumulo di contributi

1. I contributi di cui al presente Bando sono cumulabili con altri contributi, finanziamenti e sovvenzioni pubblici, anche regionali, o privati eventualmente ottenuti per la realizzazione del medesimo intervento.
2. In sede di presentazione della domanda di contributo ed in sede di rendicontazione della spesa il soggetto richiedente presenta una dichiarazione attestante l'entità e la provenienza degli altri contributi, finanziamenti e sovvenzioni pubblici o privati eventualmente ottenuti per il medesimo intervento.
3. Nel caso in cui, in sede di istruttoria della rendicontazione, si verifichi che il beneficiario ha ricevuto altri contributi, finanziamenti e sovvenzioni pubblici o privati il contributo concesso viene definitivamente determinato ai sensi dell'articolo 20, comma 5, lettera b).

Capo IV - Modalità e termini di presentazione della domanda di contributo

Articolo 9 domanda di contributo e relativa documentazione

1. La domanda di contributo è presentata alla Direzione centrale cultura e sport - Servizio beni culturali e affari giuridici esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) e contiene tra l'altro:
 - a) descrizione sintetica del progetto;

b) dichiarazioni rese dal legale rappresentante del soggetto richiedente il contributo o da altro soggetto a ciò legittimato o delegato ed attestanti in particolare il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui agli articoli 4 e 5;

c) elaborati tecnici progettuali di adeguato approfondimento necessari alla concessione del contributo richiesto, consistenti ai fini del presente Bando in:

1) relazione tecnico-descrittiva dell'intervento

2) preventivo di spesa con l'indicazione della spesa stimata per tutte le attività previste;

3) cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori.

d) le attestazioni di presa visione della informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e di conoscenza degli obblighi di cui all'articolo 21.

2. La mancata o incompleta compilazione delle sezioni della domanda recanti le dichiarazioni di cui al comma 1, lettera b) e gli elaborati di cui alla lettera c) comporta la inammissibilità della domanda di contributo e l'archiviazione della stessa.

3. Nel caso in cui la domanda di contributo non sia sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente richiedente alla domanda stessa è altresì allegata, a pena di inammissibilità della domanda, copia dell'atto di delega del legale rappresentante a favore del soggetto firmatario della domanda di contributo e delle relative dichiarazioni.

4. La domanda di contributo deve contenere altresì:

a) dichiarazione che attesti la disponibilità del bene oggetto della domanda per l'intera durata del vincolo di destinazione, nel caso di domanda di contributo presentata da un Comune che abbia il bene medesimo in concessione o amministrazione;

b) dichiarazione che attesti il nulla osta da parte dell'ente proprietario alla realizzazione del progetto, nel caso di domanda di contributo presentata da un Comune che abbia il bene medesimo in concessione o amministrazione;

c) dichiarazione che attesti il nulla osta da parte degli eventuali comproprietari alla presentazione della domanda e alla realizzazione degli interventi ivi illustrati.

5. Alla domanda di contributo è altresì allegata copia del modello F23 o F24 attestante l'avvenuto versamento dell'imposta di bollo, qualora dovuta.

6. I fac-simile della domanda, e dei documenti da allegare alla stessa sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata al patrimonio culturale.

Articolo 10 presentazione della domanda di contributo

1. La domanda di contributo è presentata alla Direzione centrale cultura e sport - Servizio beni culturali e affari giuridici ed è sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente richiedente o da altro soggetto delegato e inviata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo cultura@certregione.fvg.it, dalla casella di posta elettronica certificata dell'Ente richiedente. Nell'oggetto del messaggio di posta elettronica certificata dovrà essere indicata la seguente dicitura "L.R. 23/2015 – Affreschi 2025".

2. La domanda di contributo deve essere inviata, a pena di inammissibilità, nel periodo compreso tra le ore 08.00 del 27 ottobre 2025 e le ore 16.00 del 15 novembre 2025.

3. Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di invio di cui al comma 2, faranno fede esclusivamente data, ora, minuto e secondo della spedizione, come risultanti dai dati di certificazione contenuti nella ricevuta di accettazione fornita dal gestore di posta elettronica certificata utilizzata dal mittente.

4. Ciascun soggetto legittimato può presentare una sola domanda di contributo, fatto salvo quanto disposto dal comma 7.

5. Nel caso in cui un edificio sia di proprietà di due o più soggetti è possibile presentare una sola domanda di contributo per interventi sull'edificio medesimo, indicando nel modello di domanda che per gli altri comproprietari nulla osta alla presentazione della domanda e alla realizzazione degli interventi ivi illustrati; nel caso in cui in relazione al medesimo edificio vengano presentate più domande da parte di soggetti diversi, tutte le domande aventi ad oggetto interventi relativi all'edificio stesso sono inammissibili.
6. Nel caso in cui in una sola domanda di contributo vengano previsti interventi su affreschi presenti in più edifici, la domanda è inammissibile.
7. Nel caso in cui il medesimo soggetto presenti più domande di contributo relative a progetti da realizzarsi in uno stesso edificio, ogni domanda presentata in data anteriore all'ultima inviata si intende rinunciata e il Servizio istruisce esclusivamente l'ultima domanda presentata, successivamente alle domande di terzi che dovessero essere nel frattempo pervenute.
8. L'inoltro della domanda è a completo ed esclusivo rischio del richiedente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione ove, per disguidi informatici o di altra natura o per qualsiasi altro motivo non imputabile all'Amministrazione stessa, non risulti possibile la trasmissione della stessa. Qualora, per eventuali disguidi tecnici verificatisi nel giorno previsto per la scadenza del termine di presentazione delle domande, il sistema informatico regionale non consentisse la trasmissione delle domande, il termine ultimo di presentazione di cui al comma 2 sarà riaperto e prorogato sino alle ore 16.00.00 del giorno successivo a quello di risoluzione del disguido.
9. Tutte le successive comunicazioni tra l'Amministrazione regionale e il richiedente ovvero beneficiario devono avvenire a mezzo di posta elettronica certificata.

Articolo 11 cause di inammissibilità della domanda di contributo

1. Sono inammissibili le domande di contributo:

- a) presentate da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 4;
- b) relative a interventi non rientranti tra quelli di cui all'articolo 5, comma 1
- c) relative a interventi privi di uno o entrambi i requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, lettere a) e b);
- d) contenenti un preventivo di spesa di importo inferiore a 50.000,00 (cinquantamila,00) euro;
- e) contenenti un preventivo che, all'esito dell'attività istruttoria, comporti una spesa ammessa di importo inferiore 50.000,00 (cinquantamila,00) euro;
- f) presentate dai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) per interventi su edifici di cui non sono proprietari o di cui non sono concessionari o di cui hanno la gestione o la disponibilità per un periodo superiore a cinque anni in virtù di idoneo titolo giuridico;
- g) presentate dai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) per interventi su edifici di cui non sono proprietari;
- h) in cui non sia compilata o sia compilata in maniera incompleta la sezione della domanda recante le dichiarazioni di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b);
- i) in cui non siano compilate o siano compilate in maniera non esaustiva le sezioni della domanda contenenti la documentazione di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c);
- l) firmate da un soggetto diverso dal legale rappresentante a cui non sia allegato l'atto di delega di funzioni o di firma a favore del sottoscrittore della domanda stessa;
- m) non inviate nel periodo di presentazione delle domande di cui all'articolo 10, comma 2;
- n) antecedenti all'ultima domanda di contributo presentata dallo stesso soggetto per interventi sul medesimo edificio;
- o) che hanno ad oggetto interventi da realizzare presso più edifici;
- p) relativamente alle quali non sia stata prodotta, entro il termine di cui all'articolo 14, comma 3, la documentazione richiesta dal Servizio a fini istruttori.

2. Nel caso in cui due o più soggetti comproprietari del medesimo edificio presentino più domande di contributo per interventi da realizzarsi nell'edificio stesso, tutte le domande relative a detto edificio sono inammissibili.

3. Nel caso in cui un medesimo soggetto presenti più domande aventi ad oggetto interventi da realizzare in diversi edifici, tutte le domande presentate dal medesimo soggetto sono inammissibili.

Articolo 12 comunicazione di avvio del procedimento

1. Dopo il ricevimento della domanda di contributo il Servizio provvede alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e dell'articolo 14, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). Tale comunicazione, qualora gli istanti dovessero essere numerosi, potrà essere fatta anche con pubblicazione sul sito web istituzionale della Regione dell'elenco delle domande pervenute.

Capo V – Istruttoria delle domande e concessione del contributo

Articolo 13 procedimento per la concessione dei contributi

1. I contributi di cui al presente Bando sono concessi con procedimento a sportello.

Articolo 14 attività istruttoria

1. Il Servizio svolge l'attività istruttoria delle domande secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse, risultante dalla data, ora, minuto e secondo della spedizione, come risultanti dai dati di certificazione contenuti nella ricevuta di accettazione fornita dal gestore di posta elettronica certificata utilizzata dal mittente.

2. Attraverso l'attività istruttoria, il Servizio accerta esclusivamente l'ammissibilità delle domande di contributo, verificando la completezza e la regolarità formale delle stesse, la sussistenza dei requisiti soggettivi dei richiedenti il contributo, la tipologia delle attività previste e la coerenza del fine specifico perseguito con gli obiettivi previsti dall'articolo 1 nonché l'ammissibilità delle spese.

3. Il Servizio si riserva di richiedere la documentazione integrativa o sostitutiva che si renda necessaria per l'adozione del decreto di concessione; tale documentazione deve essere presentata al Servizio entro il termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento della richiesta, decorso inutilmente il quale la domanda di contributo è considerata inammissibile ed archiviata.

Articolo 15 termini del procedimento

1. Il procedimento si conclude con l'adozione dei decreti di concessione dei contributi entro novanta giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di contributo.

Articolo 16 concessione ed erogazione dei contributi

1. I contributi sono concessi, in base alla spesa ammessa determinata sulla base di quanto indicate nel preventivo presentato in sede di presentazione della domanda, ai sensi del Capo XI della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande risultate ammissibili e finanziabili, con decreto del Direttore del Servizio o suo delegato entro novanta giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

2. Con il decreto di concessione viene determinata, sulla base di quanto indicato nel preventivo presentato in sede di presentazione della domanda, la spesa ammessa rilevante ai fini della concessione del contributo.

3. Con il decreto di concessione è stabilito il termine di rendicontazione della spesa.
4. Il termine fissato ai sensi del comma 3 può essere prorogato dal Servizio su istanza del beneficiario presentata, a pena di inammissibilità, prima della scadenza del termine medesimo.
5. Nel caso in cui, entro il 31/12/2025 si rendano disponibili risorse aggiuntive a seguito di ulteriore stanziamento, i contributi sono concessi ai sensi dell'articolo 7, comma 4, con decreto del Direttore del Servizio o suo delegato entro novanta giorni dalla data di adozione della deliberazione della Giunta regionale di variazione del Bilancio finanziario gestionale, che attribuisce le risorse medesime alla competenza gestionale del Servizio.
6. I contributi ai soggetti pubblici sono concessi previa comunicazione, da parte del soggetto beneficiario, del Codice Unico di Progetto (CUP) riferito al progetto che beneficia del contributo.
7. I contributi concessi sono erogati a favore dei soggetti pubblici previa richiesta, sulla base delle obbligazioni giuridiche assunte, limitatamente a quanto previsto dal cronoprogramma della spesa del contributo concesso, certificate dal responsabile unico del progetto dell'ente beneficiario, ai sensi dell'articolo 57 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), e subordinatamente alla trasmissione al Servizio del progetto dell'intervento che beneficia del contributo concesso ai sensi del presente Bando autorizzato ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) da parte del competente organo ministeriale ovvero della dichiarazione che l'intervento medesimo non deve essere autorizzato.
8. I contributi concessi sono erogati a favore degli enti privati, previa trasmissione al Servizio del progetto dell'intervento che beneficia del contributo concesso ai sensi del presente Bando autorizzato ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) da parte del competente organo ministeriale ovvero della dichiarazione che l'intervento medesimo non deve essere autorizzato nonché della documentazione comprovante l'inizio dei lavori, per una quota pari al 50 per cento del loro ammontare; la somma rimanente è erogata all'esito dell'approvazione del rendiconto.

Capo VI - Realizzazione degli interventi

Articolo 17 termini di inizio e di ultimazione dei lavori

1. Con il decreto di concessione il Servizio fissa i termini di inizio e fine lavori, in coerenza con quanto indicato dal beneficiario nel cronoprogramma prodotto in sede di presentazione della domanda di contributo.
2. Il beneficiario può tuttavia dare inizio alla realizzazione degli interventi anche anteriormente alla emanazione del decreto di concessione, dandone comunicazione al Servizio.
3. I termini di cui al comma 1 possono essere prorogati dal Servizio su istanza del beneficiario presentata, a pena di inammissibilità, prima della scadenza dei termini medesimi.
4. Il mancato rispetto dei termini di inizio e di fine lavori fissati con il decreto di concessione o successivamente prorogati comporta la revoca del decreto di concessione e l'obbligo, per il beneficiario, di restituzione delle somme erogate ai sensi del Titolo III, Capo II, della legge regionale 7/2000.
5. Il beneficiario, il cui intervento è stato ammesso a contributo, non può apportare all'intervento descritto in sede di presentazione della domanda di contributo modifiche sostanziali che ne mutino la tipologia o la natura ovvero realizzare interventi diversi da quelli ivi descritti.
6. Nel caso in cui intenda apportare modifiche all'intervento, il beneficiario deve presentare al Servizio formale richiesta corredata dalla documentazione descrittiva dell'intervento modificato.
7. Ai fini della valutazione della domanda di modifica, il Servizio potrà richiedere l'invio di documentazione integrativa, che dovrà essere trasmessa entro 10 giorni dalla ricezione della relativa richiesta.

8. L'approvazione o il rigetto della domanda di modifica verrà comunicata entro 30 giorni dalla ricezione della domanda medesima ovvero, ricorrendo le condizioni di cui al comma 7, dalla ricezione della documentazione integrativa.
9. In caso di rigetto della domanda di modifica, l'intervento deve essere realizzato conformemente a quanto descritto in sede di presentazione della domanda di contributo, a pena di revoca del decreto di concessione del contributo.
10. L'intervento viene considerato modificato sostanzialmente qualora si intendano realizzare o si realizzino interventi su affreschi diversi da quelli indicati in domanda.
11. L'intervento viene considerato modificato sostanzialmente qualora in sede di istruttoria del rendiconto, si accerti che la spesa effettivamente sostenuta avente i requisiti di cui all'articolo 6 risultante dalla documentazione giustificativa della spesa presentata è inferiore al 50% del contributo concesso.
12. Nell'ipotesi di cui ai commi 10 e 11 il Servizio provvede alla revoca del decreto di concessione del contributo.

Capo VII - Rendicontazione della spesa ed erogazione del contributo

Articolo 18 rendicontazione della spesa e relativa documentazione

1. Ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000, ai fini della rendicontazione della spesa, gli enti pubblici beneficiari presentano, nei termini previsti dal decreto di concessione o successivamente prorogati:
 - a) una dichiarazione che attesti che l'attività per la quale l'incentivo è stato concesso è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione;
 - b) i certificati di collaudo o di regolare esecuzione regolarmente approvati.
2. Ai sensi dell'articolo 41 della legge regionale 7/2000, ai fini della rendicontazione della spesa, gli enti privati beneficiari presentano, nei termini previsti dal decreto di concessione o successivamente prorogati:
 - a) copia non autenticata della documentazione di spesa ai fini del contributo, corredata di una dichiarazione del beneficiario stesso attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali;
 - b) copia della documentazione da cui risulti l'avvenuto pagamento della documentazione di spesa di cui alla lettera a).
3. Ai fini della rendicontazione della spesa i beneficiari presentano altresì, unitamente alla documentazione di cui ai commi 1 e 2, una dichiarazione che attesti che per la realizzazione degli interventi che beneficiano del contributo concesso a valere sul presente Bando non sono stati ottenuti altri contributi, finanziamenti o sovvenzioni pubbliche o private ovvero che attesti l'entità e la provenienza degli altri contributi, finanziamenti o sovvenzioni ottenuti per la realizzazione degli interventi medesimi.
4. Nelle fatture relative agli interventi che beneficiano dei contributi di cui al presente Bando deve essere inserito il CUP dell'intervento; le fatture prive di tale indicazione non sono ammissibili ai fini della rendicontazione.
5. Al fine di consentire i controlli di cui al Titolo III, Capo I della legge regionale 7/2000, nella causale di pagamento delle fatture elettroniche relative agli interventi che beneficiano dei contributi di cui al presente Bando deve essere inserito il CUP dell'intervento e una indicazione da cui si evinca che le spese ivi contenute sono relative a interventi assistiti, anche solo parzialmente, da contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia concesso ai sensi del presente bando.

6. In sede di rendicontazione sono ammissibili compensazioni tra le sole voci di spesa aventi i requisiti di cui all'articolo 6, comma 2, indicate nel preventivo presentato in sede di presentazione della domanda per un importo non superiore al 20 per cento di quanto originariamente indicato nel preventivo stesso; le compensazioni tra voci di spesa in percentuale superiore al 20 per cento non saranno ritenute ammissibili ai fini della rendicontazione della spesa per la parte eccedente la predetta percentuale.

7. In sede di rendicontazione non sono ammissibili voci di spesa che pur avendo i requisiti di cui all'articolo 6, comma 2, non sono state indicate nel quadro economico allegato alla domanda.

Articolo 19 presentazione del rendiconto

1. Ai fini della rendicontazione della spesa i soggetti beneficiari presentano al Servizio competente in materia di beni culturali a mezzo posta elettronica certificata (PEC) inviata all'indirizzo cultura@certregione.fvg.it entro il termine fissato con il decreto di concessione o successivamente prorogato, la documentazione di cui all'articolo 18.

2. Il mancato rispetto del termine di rendicontazione fissato con il decreto di concessione o successivamente prorogato comporta la revoca del decreto di concessione e l'obbligo, per il beneficiario, di restituzione delle somme erogate.

3. Il soggetto beneficiario è tenuto a rendicontare, a pena di rideterminazione del contributo, un importo non inferiore all'importo della spesa ammessa.

Articolo 20 istruttoria del rendiconto ed erogazione del saldo del contributo

1. Il Servizio attraverso l'attività istruttoria verifica la completezza e la regolarità formale della documentazione presentata a titolo di rendiconto nonché l'ammissibilità delle spese.

2. Ove il Servizio verifichi la mancata presentazione dei documenti di cui all'articolo 18, commi 1, 2 e 3, ne dà comunicazione al beneficiario; entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione il beneficiario ha il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate di documenti. Della mancata presentazione delle predette osservazioni o dell'eventuale loro mancato accoglimento è data ragione nella motivazione del decreto finale di revoca del decreto di concessione.

3. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, ove la documentazione presentata a titolo di rendiconto sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione al beneficiario indicandone le cause ed assegnando un termine non superiore a 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. Qualora le integrazioni richieste non vengano prodotte nei termini assegnati, si procede all'istruttoria sulla base della documentazione agli atti e, qualora la stessa risulti insufficiente, si procede alla revoca del decreto di concessione.

4. Qualora, all'esito dell'attività istruttoria, non si rilevi la sussistenza dei casi di revoca del decreto di concessione del contributo di cui all'articolo 24, viene redatto l'atto di approvazione del rendiconto con il quale si provvede a confermare o a rideterminare il contributo concesso e ad erogare il saldo dello stesso eventualmente spettante al beneficiario.

5. In particolare, qualora in sede di istruttoria del rendiconto si accerti che:

a) la spesa effettivamente sostenuta avente i requisiti di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, e risultante dalla documentazione giustificativa della spesa presentata e non assistita da altri contributi sia superiore rispetto alla spesa ammessa, l'ammontare del contributo rimane invariato;

b) per la realizzazione degli interventi sono stati ottenuti ulteriori contributi, finanziamenti o sovvenzioni:

1) nel caso in cui il beneficiario sia un ente pubblico, l'ammontare del contributo viene definitivamente determinato in misura pari al 90 per cento della differenza tra la spesa effettivamente sostenuta avente i requisiti di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, e risultante dalla documentazione giustificativa della spesa presentata e non assistita da altri contributi e gli altri contributi, finanziamenti e sovvenzioni ottenuti, entro il limite massimo del contributo concesso e fatto salvo quanto disposto dall'articolo 24, comma 1, lettera h);

- 2) nel caso in cui il beneficiario sia un ente privato, in misura pari al 70 per cento della differenza tra la spesa effettivamente sostenuta avente i requisiti di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, e risultante dalla documentazione giustificativa della spesa presentata e non assistita da altri contributi e gli altri contributi, finanziamenti e sovvenzioni ottenuti, entro il limite massimo del contributo concesso e fatto salvo quanto disposto dall'articolo 24, comma 1, lettera h);
- c) la spesa effettivamente sostenuta avente i requisiti di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, e risultante dalla documentazione giustificativa della spesa presentata sia inferiore rispetto alla spesa ammessa, il contributo è rideterminato:
- 1) nel caso in cui il beneficiario sia un ente pubblico, in misura pari al 90 per cento della spesa effettivamente sostenuta, rendicontata e non assistita da altri contributi finanziamenti o sovvenzioni, purché l'intervento finanziato sia compiutamente realizzato, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 24, comma 1, lettera h);
 - 2) nel caso in cui il beneficiario sia un ente privato, in misura pari al 70 per cento della spesa effettivamente sostenuta, rendicontata e non assistita da altri contributi finanziamenti o sovvenzioni, purché l'intervento finanziato sia compiutamente realizzato, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 24, comma 1, lettera h);
6. L'atto di cui al comma 4 è adottato con decreto del Direttore del Servizio o suo delegato, entro 90 giorni dalla data della presentazione del rendiconto.

Capo VIII – Obblighi del beneficiario

Articolo 21 obblighi del beneficiario

1. I beneficiari sono tenuti, in particolare, a:
- a) trasmettere le dichiarazioni attestanti l'entità e la provenienza degli altri contributi, finanziamenti e sovvenzioni eventualmente ottenuti per i medesimi interventi, giusta disposto dell'articolo 8, comma 2;
 - b) utilizzare la posta elettronica certificata per tutte le comunicazioni con l'Amministrazione regionale;
 - c) comunicare entro 7 giorni dal loro verificarsi eventuali variazioni dei dati forniti con la domanda di contributo;
 - d) trasmettere la dichiarazione di inizio lavori;
 - e) realizzare l'intervento conformemente a quanto illustrato nella descrizione dello stesso di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c), numero 1;
 - f) rispettare i termini per l'inizio e la fine dell'intervento fissati con il decreto di concessione o successivamente prorogati dal Servizio ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 3;
 - g) presentare il rendiconto della spesa entro il termine fissato con il decreto di concessione o successivamente prorogato dal Servizio ai sensi dell'articolo 16, commi 3 e 4;
 - h) mantenere la proprietà la gestione o la disponibilità dell'edificio nel quale sono realizzati gli interventi che beneficiano del contributo concesso a valere sul presente Bando se enti pubblici ovvero mantenere la proprietà dell'edificio nel quale sono realizzati gli interventi che beneficiano del contributo concesso a valere sul presente Bando se enti privati;
 - i) mantenere, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 32, comma 1, della legge regionale 7/2000 e dell'articolo 6, comma 14, della legge regionale 20/2015, il vincolo di destinazione dell'immobile nel quale sono realizzati gli interventi che beneficiano del contributo concesso a valere sul presente Bando per la durata di cinque anni decorrenti dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal certificato di regolare esecuzione o di collaudo;
 - l) consentire e agevolare ispezioni e controlli effettuati ai sensi dell'articolo 23;
 - m) restituire le somme già percepite nell'ipotesi di cui all'articolo 24.

Articolo 22 vincolo di destinazione

1. Il beneficiario ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni immobili su cui vengono realizzati gli interventi a sostegno dei quali sono concessi i contributi di cui al presente Bando per la durata di cinque anni decorrenti dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal certificato di regolare esecuzione o di collaudo. Il mantenimento del vincolo di destinazione riguarda sia i soggetti beneficiari, sia i beni oggetto di incentivi.
2. Il mancato rispetto del vincolo di destinazione comporta la revoca del decreto di concessione del contributo e l'obbligo per il beneficiario di restituzione delle somme eventualmente già erogate.

Capo IX – Ispezioni, controlli e revoche

Articolo 23 ispezioni e controlli

1. Nel corso dell'intero procedimento per la concessione ed erogazione del contributo, nonché per tutta la durata del vincolo di destinazione possono essere disposte ispezioni e controlli, anche a campione, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000.

Articolo 24 revoca del decreto di concessione del contributo

1. Il decreto di concessione del contributo è revocato, in particolare, nei seguenti casi:
 - a) rinuncia del beneficiario;
 - b) mancato riscontro, in sede di ispezioni e controlli successivi al decreto di concessione, dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 4 e oggettivi di cui all'articolo 5, comma 1 dichiarati all'atto di presentazione della domanda di contributo;
 - c) accertamento dell'avvenuto inizio degli interventi in data anteriore a quella di presentazione della domanda di contributo;
 - d) mancata trasmissione, entro i termini fissati o prorogati dal Servizio, del progetto dell'intervento che beneficia del contributo concesso ai sensi del presente Bando autorizzato ai sensi del Decreto Legislativo 42/2004 da parte del competente organo ministeriale ovvero della dichiarazione che l'intervento medesimo non deve essere autorizzato giusta disposto di cui all'articolo 16, commi 7 e 8;
 - e) mancato rispetto dei termini di inizio e di ultimazione dell'intervento come fissati con il decreto di concessione o successivamente prorogati ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 3;
 - f) accertamento della mancata realizzazione ovvero modifica sostanziale dell'intervento descritto nella domanda di contributo o nella domanda di modifica autorizzata ai sensi dell'articolo 17, comma 8;
 - g) accertamento, in data successiva a quella di concessione del contributo, della perdita da parte del beneficiario avente natura di ente pubblico della proprietà della gestione o della disponibilità dell'edificio nel quale sono realizzati gli interventi che beneficiano del contributo concesso a valere sul presente Bando ovvero perdita da parte del beneficiario avente natura di ente privato della proprietà dell'edificio nel quale sono realizzati gli interventi che beneficiano del contributo concesso a valere sul presente Bando oppure del cambio di destinazione dell'immobile medesimo;
 - h) mancata presentazione del rendiconto entro il termine fissato con il decreto di concessione o successivamente prorogato, ai sensi dell'articolo 19, comma 2;
 - i) mancata presentazione di tutta la documentazione necessaria ai fini della rendicontazione, ai sensi dell'articolo 20, comma 2;
 - l) mancata regolarizzazione o integrazione della documentazione presentata a titolo di rendiconto ove necessaria ai fini dell'approvazione del rendiconto, ai sensi dell'articolo 20, comma 3;
 - m) accertamento, in sede di istruttoria del rendiconto, che la spesa effettivamente sostenuta avente i requisiti di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, e risultante dalla documentazione giustificativa della spesa presentata è inferiore al 50% del contributo concesso;

n) accertamento, in sede di istruttoria del rendiconto, che la spesa effettivamente sostenuta avente i requisiti di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, e risultante dalla documentazione giustificativa della spesa presentata è inferiore a 50.000,00 (cinquantamila,00) euro;

o) accertamento dell'inadempimento dell'obbligo di mantenimento del vincolo di destinazione di cui all'articolo 22.

2. La revoca del decreto di concessione del contributo comporta l'obbligo per il beneficiario di restituzione delle somme eventualmente già erogate.

Capo X - Disposizioni finali

Articolo 25 rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente Bando, si rinvia alle disposizioni del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 Legge 6 luglio 2002, n. 137), della legge regionale 7/2000, della legge regionale 19/2009 e della legge regionale 14/2002.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE